



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

il 7 LUG, 2016 N. 2166 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al 22 LUG, 2016

Li 7 LUG, 2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 30 del **06/07/2016**

OGGETTO: Sentenza n. 1194/2016, il Tribunale di Taranto, III[^] Sez. Civile, c/ Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia per appello.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

Richiamati i propri decreti:

- n. 43 del 06/05/2013 ad oggetto: "Atto dei pignoramento presso terzi Di Natale Pasqua /Comune di Castellaneta. Tribunale di Taranto. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente";
- n. 69 del 10/09/2015 ad oggetto: "Atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 231/2010 R.E. Di Natale Pasqua c/Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia per proporre opposizione".

Vista la comunicazione del legale di fiducia di questo Ente avv. A. Pancallo, datata 24/06/2016, dalla quale si evince che con sentenza n. 1194/2016, il Tribunale di Taranto, III[^] Sez. Civile, dott. M. Casavola" ha rigettato l'opposizione all'esecuzione sul presupposto che:

1) *la contestazione della mancata notifica dell'atto di precetto anteriormente alla notifica dell'atto di pignoramento va qualificata "quale opposizione agli atti esecutivi" e, pertanto, sarebbe stata proposta tardivamente;*

2) *la pretesa creditoria "si riferisce in maniera assolutamente evidente al calcolo degli interessi dovuti dal Comune di Castellaneta dalla data della sentenza del Tribunale di Taranto (risalente al gennaio 2007) alla data dell'effettivo pagamento (risalente al 26.5.2010)".*

.....Per quanto concerne il merito della pretesa creditoria non ha considerato il G.U. che a far data dalla pubblicazione della sentenza gli interessi dovuti vanno calcolati soltanto sulla sorte capitale rivalutata nei termini di legge e non anche sull'importo degli interessi già riconosciuti [in pratica su € 88.757,93 (€ 65.942,72 + rivalutazione) e non su € 131.638,19] (Cass. civ. 8 novembre 2005 n. 21640).

L'importo pignorato è, dunque, del tutto spropositato (come, peraltro, già anticipato dal Giudice dell'esecuzione dott. Cavallone).....

CONSIDERATO che, sulla scorta dell'indicazione del legale di fiducia contenuta nella nota sopra riportata, è necessario proporre appello alla sentenza per tutte le altre motivazioni che il legale di fiducia vorrà esplicitare.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonio Pancallo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla via Stazione n. 10.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che, tale orientamento giurisprudenziale per il quale "Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere" è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)". Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) *"agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune....."*.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di proporre appello alla sentenza opposizione alla sentenza n. 1194/2016, il Tribunale di Taranto, III[^] Sez. Civile, pubblicata il 16/06/2016, per tutte le motivazioni sopra riferite e per le ulteriori che il legale di fiducia vorrà esplicitare;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonio Pancallo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Stazione n. 10;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

